

**A.A. 2025-2026. Indicazioni C.U.N. per la procedura semplificata di adeguamento
dei Corsi di Studio alla riforma Classi di Laurea e Laurea Magistrale
(DD.MM. n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023)**

Con le Note MUR prot. n. 12330 del 28/06/2024 e prot. 17071 del 24/09/2024 è stata avviata la procedura di adeguamento dei Corsi di Studio alla riforma delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale di cui ai DD.MM. n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023.

In primo luogo, è opportuno precisare che TUTTI i Corsi di Studio dovranno accedere alle modifiche ordinamentali secondo una delle due modalità di seguito richiamate, con l'eccezione di quelli non coinvolti nei succitati DD.MM. (professioni sanitarie, lauree triennali professionalizzanti, LM-85bis) e di quelli accreditati l'anno scorso già ai sensi dei nuovi DD.MM.

Tale procedura avverrà con due modalità:

- procedura semplificata: qualora l'Ateneo ritenga che le parti testuali dell'ordinamento siano già conformi ai citati DD.MM., potrà procedere ad adeguamenti esclusivamente sulla parte tabellare,
- modifica di ordinamento secondo la procedura ordinaria.

In ogni caso, la scheda SUA dovrà essere corredata con le necessarie delibere degli organi accademici, e la proposta di modifica, anche nel caso di procedura semplificata, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale.

In particolare, saranno possibili due esiti della valutazione delle modifiche mediante procedura semplificata:

- APPROVAZIONE: nel caso in cui la modifica di un ordinamento proposta in modalità semplificata venga approvata, l'ateneo non potrà più accedere per quest'anno alla modifica dello stesso ordinamento secondo la modalità ordinaria;
- RIFORMULAZIONE: qualora il C.U.N. ritenga necessaria una riformulazione dell'ordinamento di un corso presentato tramite procedura semplificata, l'Ateneo dovrà accedere alla procedura ordinaria di modifica dell'ordinamento.

La scadenza per accedere alla procedura semplificata è il 28/11/2024.

Scopo della procedura semplificata è il consentire minori adeguamenti tabellari per corsi di studio già pienamente conformi nelle parti testuali agli obiettivi e ai contenuti disciplinari ai DD.MM. di definizione delle classi.

A tal proposito si chiarisce che il quadro della S.U.A. "*Quadro A.4.d - Descrizione sintetica delle attività affini e integrative*", pur avendo contenuto descrittivo, va altresì inteso come facente parte della parte "tabellare", nello spirito dell'art. 10 comma 5 lettera b) n. 2 del DM 270/04, in quanto costituisce "*un ambito disciplinare dell'ordinamento per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati*". Quindi anche le modifiche di questo quadro rientrano nelle modifiche delle parti "tabellari" assieme ai campi SUA - Amministrazione, Sezione F: attività formative Ordinamento didattico.

Essendo comunque parti "*testuali*" e parti "*tabellari*" diverse componenti di un unico ordinamento, va sempre garantita l'assoluta coerenza tra loro per assicurare la globale unità del progetto formativo del Corso di Studi.

Pertanto, modifiche profonde della parte tabellare non possono non essere accompagnate da una revisione della parte testuale che le giustifichi, in quanto esse incidono fortemente sulle competenze e conoscenze in uscita, così come descritte in particolare nei campi SUA:

- *Quadro A.2.a - Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati*
- *Quadro A.4.a - Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo*

Coerentemente, modifiche di questo tipo non potranno essere presentate all'interno della procedura semplificata.

L'art. 12 comma 2-bis del DM 270/04 stabilisce come l'assegnazione dei CFU a ciascuna attività formativa debba essere coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studi. Pertanto, consistenti variazioni di CFU all'interno delle attività formative possono essere giustificate solo alla luce di modifiche intervenute nel campo SUA "*Quadro A.4.a* -

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo". Anche in questo caso, tali modifiche non potranno accedere alla procedura semplificata, a meno che non siano espressamente richieste per l'adeguamento alle tabelle ministeriali delle classi di corso di studi.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, vanno quindi considerate modifiche tabellari di tipo "sostanziale", e quindi non presentabili tramite procedura semplificata, le seguenti:

- l'utilizzo della flessibilità ai sensi dell'art. 10 commi 2-bis, 4-bis e 4-ter del DM 270/04, quando non automaticamente proposta dal CINECA per rispondere alle tabelle dei nuovi DD.MM.
- attivazione di ambiti disciplinari non inizialmente presenti all'interno delle attività di base e caratterizzanti, o disattivazione di ambiti già presenti,
- consistenti variazioni nell'attribuzione di CFU agli ambiti disciplinari e/o alle altre attività formative, qualora tali variazioni non siano espressamente richieste per l'adeguamento alle classi previste negli allegati ai DD.MM. n. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023.